



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 300 del 02-10-2018**

Oggetto:

**COLLABORAZIONE CON LA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE MARCHE
NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA 4[^] EDIZIONE DELLA FESTA REGIONALE
DELLA FAMIGLIA PREVISTA A SAN SEVERINO MARCHE IL PROSSIMO 13
OTTOBRE 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di ottobre, alle ore 12:40, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 0. Presenti n. 6.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 320 del 02/10/2018 predisposta dal Responsabile del Procedimento, che di seguito si riporta integralmente:

=====

Al Responsabile dell'Area Amministrativa
SEDE

OGGETTO: COLLABORAZIONE CON LA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE MARCHE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA 4^a EDIZIONE DELLA FESTA REGIONALE DELLA FAMIGLIA PREVISTA A SAN SEVERINO MARCHE IL PROSSIMO 13 OTTOBRE 2018.

La Regione Marche organizza la 4^a Festa Regionale della Famiglia, che quest'anno si svolgerà nella Provincia di Macerata.

Tale scelta è stata determinata dalla volontà di mostrare una reale vicinanza dell'Istituzione regionale ai territori maggiormente colpiti dal sisma del 2016.

Con nota del 26/09/2018, assunta al prot. com.le in data 27/09/2018, al n. 34290, la Giunta Regionale della Regione Marche ha chiesto al Comune di San Severino Marche la disponibilità a realizzare la suddetta Festa a San Severino Marche il prossimo 13 ottobre 2018.

Al fine di garantire il sostegno economico necessario all'organizzazione della giornata in oggetto, la Giunta regionale ha stanziato la somma complessiva di € 10.000,00.

Tale somma dovrà essere destinata a sostenere i costi organizzativi, relativi a grafica pubblicitaria, contributi per associazioni, scuole ed altre istituzioni che potranno essere coinvolte, affitto di strutture e spese per la ristorazione.

La Regione Marche provvederà a trasferire al Comune di San Severino Marche il contributo a titolo di rimborso per le spese anticipate dietro rendicontazione delle stesse.

Al fine di una migliore riuscita dell'evento il Comune deve provvedere a garantire quanto segue:

1. l'uso del Teatro Feronia quale luogo in cui far svolgere quanto segue:
 - Convegno sul Tema "La famiglia prima risorsa: politiche regionali del Welfare";
 - "L'arte della famiglia" presenza storica e sociale, intervento a cura di Maria Gloria Riva esperta di storia dell'arte.
2. La progettazione grafica immagine coordinata all'evento quali manifesti e locandine, inviti, img. Social network, fb;
3. Il noleggio di schermo per proiezione da posizionare presso il Teatro Feronia;
4. L'uso del Teatro Feronia;
5. L'assistenza tecnica audio/video/luci in tutte le sedi di svolgimento della festa;



6. Il servizio di ristorazione per tutta la durata dell'evento;
7. Contributi e rimborsi per le associazioni della Consulta;
8. Contributi e rimborsi per le associazioni partecipanti all'evento con propri laboratori;
9. Contributo per l'ITTS "Divini" di San Severino Marche;
10. Materiale per le scuole;
11. Materiale per le Associazioni;
12. Utilizzo del Chiostro di San Domenico;
13. Passaggi pubblicitari.

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- cultura;
- turismo e spettacolo;
- sport e tempo libero,
- tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;
- compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;
- sviluppo economico attività produttive e terziario;
- assistenza e sicurezza sociale.

Considerato che:



- l'Amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale, come la Festa Regionale della Famiglia;
- la Regione Marche ha manifestato la volontà di voler far organizzare e gestire detta iniziativa alla città di San Severino Marche;

Visto il sopra elencato, il quadro economico di previsione per l'organizzazione della manifestazione;

Visto l'elenco delle associazioni che hanno dato la propria disponibilità a partecipare attivamente all'organizzazione della manifestazione;

Considerata la validità della manifestazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività economiche e produttive e del turismo;

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione



del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depaupera affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalle Associazioni che hanno aderito per una migliore riuscita dell'evento destinatarie di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico alle Associazioni aderenti all'evento, soggetti terzi, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo



era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico, quando richiesto, avverrà con le seguenti modalità:

1. In caso di richiesta di contributo a titolo di compartecipazione economica e forfettaria:
 - a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 31/07/2018 di verifica degli equilibri di Bilancio – Assestamento di bilancio 2018/2019/2020.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 02/10/2018 con cui sono stati stanziati i fondi necessari all'organizzazione dell'evento;

Visto il parere favorevole dell'Assessorato ai Servizi Sociali in merito alla preparazione dell'evento in oggetto, si propone quanto segue:

1. Prendere atto di quanto proposto dalla Regione Marche e di procedere quindi all'organizzazione della 4^a Giornata Regionale della Famiglia a San Severino Marche il prossimo 13 ottobre 2018 da finanziare con contributo regionale di € 10.000,00.
2. Agevolare l'organizzazione dell'evento garantendo:
 - l'uso del Teatro Feronia quale luogo in cui far svolgere quanto segue:



- ✓ Convegno sul Tema “La famiglia prima risorsa: politiche regionali del Welfare”;
 - ✓ “L’arte della famiglia” presenza storica e sociale, intervento a cura di Maria Gloria Riva esperta di storia dell’arte;
 - Il servizio di ristorazione per tutta la durata dell’evento;
 - Contributi e rimborsi per le associazioni della Consulta;
 - Contributi e rimborsi per le associazioni partecipanti all’evento con propri laboratori;
 - Contributo per l’ITTS “Divini” di San Severino Marche;
 - Materiale per le scuole;
 - Materiale per le Associazioni;
 - Utilizzo del Chiostro di San Domenico;
 - Passaggi pubblicitari.
3. Stanziare la somma di € 10.000,00 da imputare ai seguenti capitoli del bilancio comunale anno 2018:
- € 7.850,00 al cap. n. 1943/00;
 - € 2.150,00 al cap. 1944/00.
4. Dare atto che il contributo regionale di € 10.000,00 verrà accertato in entrata al cap. n. 154/00 del bilancio 2018.
5. Prendere atto che la Regione provvederà a trasferire al Comune di San Severino Marche il contributo economico di e 10.000,00 dietro rendicontazione delle spese sostenute dall’Ente.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza;

PROPONE

– Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Antonella Leonori

=====

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;

Preso atto di quanto indicato nella relazione del Responsabile del Procedimento, si condivide quanto sopra espresso e si chiede alla Giunta di deliberare in merito.



Il Responsabile dell' Area Amministrativa
F.to Avv. Pietro Tapanelli

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- Parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto di quanto proposto dalla Regione Marche e di procedere quindi all'organizzazione della 4^a Giornata Regionale della Famiglia a San Severino Marche il prossimo 13 ottobre 2018 da finanziare con contributo regionale di € 10.000,00.
3. Di agevolare l'organizzazione dell'evento garantendo:
 - l'uso del Teatro Feronia quale luogo in cui far svolgere quanto segue:
 - ✓ Convegno sul Tema "La famiglia prima risorsa: politiche regionali del Welfare";
 - ✓ "L'arte della famiglia" presenza storica e sociale, intervento a cura di Maria Gloria Riva esperta di storia dell'arte;
 - Il servizio di ristorazione per tutta la durata dell'evento;
 - Contributi e rimborsi per le associazioni della Consulta;
 - Contributi e rimborsi per le associazioni partecipanti all'evento con propri laboratori;
 - Contributo per l'ITTS "Divini" di San Severino Marche;
 - Materiale per le scuole;
 - Materiale per le Associazioni;
 - Utilizzo del Chiostro di San Domenico;
 - Passaggi pubblicitari.
4. Di stanziare la somma di € 10.000,00 da imputare ai seguenti capitoli del bilancio comunale anno 2018:



- € 7.850,00 al cap. n. 1943/00;
 - € 2.150,00 al cap. 1944/00.
5. Di dare atto che il contributo regionale di € 10.000,00 verrà accertato in entrata al cap. n. 154/00 del bilancio 2018.
6. Di prendere atto che la Regione provvederà a trasferire al Comune di San Severino Marche il contributo economico di € 10.000,00 dietro rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente.

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 8978

li 20-03-19

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20-03-19 al 03-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to